



D. R. n. 73

Teramo, 12 FEB. 2010


IL RETTORE

- VISTO** il D.L. 21/4/1995, n. 120 - convertito con modifiche dalla L. 21/6/1995, n. 236 - e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento;
- VISTA** la L. 28/6/1977, n. 394 - recante norme sul potenziamento dell'attività sportiva universitaria - e, in particolare l'art. 2 che stabilisce la composizione della rappresentanza studentesca nel Comitato Universitario Sportivo;
- VISTA** la L.R. Abruzzo 6/12/1994, n. 91 - recante norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della L. 2/12/1991, n. 390 - e, in particolare gli artt. 4 e 7 che stabiliscono la composizione della rappresentanza studentesca rispettivamente nella Conferenza Regione-Università e nel Consiglio di Amministrazione dell'A.D.S.U.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 128 del 11/10/1996 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 275 del 13/11/2002 e successive modifiche;
- VISTI** il Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Teramo e l'art. 2, comma 2, del connesso Regolamento elettorale, emanati con D.R. n. 607 del 30/8/2005 e successive modifiche;
- CONSIDERATO** che occorre provvedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali di Ateneo indicati dall'art. 13, comma 1, del Regolamento Elettorale di Ateneo e negli altri organi collegiali, anche di enti esterni, in cui, sulla base delle norme sopra richiamate, è prevista la loro presenza;
- VISTE** le comunicazioni rese dai Presidi di Facoltà e dai Direttori delle Scuole di Specializzazione in ordine al numero dei componenti docenti dei Consigli di Facoltà, di Corso di Laurea, Laurea Specialistica e Magistrale e delle Scuole di Specializzazione attivi nell'Ateneo;
- VISTA** la nota del 2/2/2010 con cui il Responsabile del Settore Affari del Personale individua i funzionari preposti, in ciascuna sede dell'Ateneo, all'autentica delle firme da apporre in calce alle domande di presentazione delle liste elettorali;
- VALUTATO** ogni opportuno elemento;

DECRETA

ART. 1 (Elezioni)

Sono indette per i giorni **14 e 15 aprile 2010** le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali indicati nell'Allegato A.



ART. 2
(Seggi elettorali)

Le votazioni avranno luogo in 9 seggi elettorali così dislocati:

- Seggio n. 1:** Facoltà di Agraria - Via Carlo Lerici n. 1, Mosciano Sant'Angelo (TE);
Seggio n. 2: Facoltà di Giurisprudenza - Campus universitario di Coste S. Agostino, Teramo;
Seggio n. 3: Facoltà di Giurisprudenza - Sede distaccata di Avezzano (AQ), Via Napoli n. 1;
Seggio n. 4: Facoltà di Medicina Veterinaria - Sede del Biennio, Piazza Aldo Moro n. 45, Teramo;
Seggio n. 5: Facoltà di Medicina Veterinaria - Sede del Triennio, Viale Crispi n. 212, Teramo;
Seggio n. 6: Facoltà di Scienze della Comunicazione - Campus universitario di Coste S. Agostino - Teramo;
Seggio n. 7: Facoltà di Scienze Politiche - Campus universitario di Coste S. Agostino, Teramo;
Seggio n. 8: Facoltà di Scienze Politiche - Sede distaccata di Giulianova (TE), Via Gramsci n. 58/60;
Seggio n. 9: Facoltà di Scienze Politiche - Sede distaccata di Atri (TE), Vico del Teatro.

I seggi rimarranno ininterrottamente aperti, per consentire le operazioni di voto, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del giorno 14 aprile 2010 e dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del giorno 15 aprile 2010.

Lo scrutinio delle schede sarà effettuato, al termine delle operazioni di voto, dagli stessi componenti dei seggi elettorali.

Il Rettore nominerà, con proprio decreto, i componenti dei seggi elettorali secondo le disposizioni dell'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

ART. 3
(Elettorato attivo)

L'elettorato attivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 14 - commi 1, 4, 5 e 6 - del Regolamento Elettorale di Ateneo. In particolare:

- ❖ per gli *Organi centrali di Ateneo e di Enti esterni*, escluso il Consiglio degli Studenti, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale (vecchi e nuovi ordinamenti) e Scuole di Specializzazione;
- ❖ per il *Consiglio degli Studenti*, l'elettorato attivo è suddiviso in base alla Facoltà di appartenenza e spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale (vecchi e nuovi ordinamenti) della Facoltà stessa; gli studenti iscritti a Corsi Interfacoltà hanno l'elettorato attivo solo in relazione alla Facoltà di riferimento indicata nell'Allegato A;
- ❖ per ciascun *Consiglio di Facoltà*, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale (vecchi e nuovi ordinamenti) della Facoltà stessa; gli studenti iscritti a Corsi Interfacoltà hanno l'elettorato attivo solo in relazione alla Facoltà di riferimento indicata nell'Allegato A;
- ❖ per ciascun *Consiglio di Corso di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Scuola di Specializzazione di cui all'Allegato A*, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso o alla Scuola.

Gli elenchi, in ordine alfabetico, degli aventi diritto al voto per tutte le elezioni indicate nell'Allegato A saranno depositati in triplice copia presso il Settore Affari Generali, almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, e pubblicati sul sito web di Ateneo.

Eventuali errori o omissioni riscontrati nei suddetti elenchi dovranno essere denunciati, entro 5 giorni dalla pubblicazione, alla Commissione Elettorale Centrale che provvederà alle necessarie correzioni entro i successivi 5 giorni.

Potranno esercitare il diritto di voto gli studenti che abbiano regolarizzato la propria iscrizione entro l'8 aprile 2010.

ART. 4
(Elettorato passivo)

L'elettorato passivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 14 - commi 2, 2bis, 3 e 5 - del Regolamento Elettorale di Ateneo. In particolare:

- ❖ per gli *Organi centrali di Ateneo e di Enti esterni*, escluso il Consiglio degli Studenti, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale (vecchi e nuovi ordinamenti) e Scuole di Specializzazione da un numero di anni accademici non superiore a quelli previsti dal proprio corso di studi aumentati di due; per il Consiglio di Amministrazione è, altresì, richiesto il possesso della cittadinanza italiana;
- ❖ per il *Consiglio degli Studenti*, l'elettorato passivo è suddiviso in base alla Facoltà di appartenenza e spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale (vecchi e nuovi ordinamenti) della Facoltà stessa da un numero di anni accademici non superiore a quelli



previsti dal proprio corso di studi aumentati di due; gli studenti iscritti a Corsi Interfacoltà hanno l'elettorato passivo solo in relazione alla Facoltà di riferimento indicata nell'Allegato A;

- ❖ per ciascun *Consiglio di Facoltà*, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale (vecchi e nuovi ordinamenti) della Facoltà stessa da un numero di anni accademici non superiore a quelli previsti dal proprio corso di studi aumentati di due; gli studenti iscritti a Corsi Interfacoltà hanno l'elettorato passivo solo in relazione alla Facoltà di riferimento indicata nell'Allegato A;
- ❖ per ciascun *Consiglio di Corso di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Scuola di Specializzazione di cui all'Allegato A*, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso o alla Scuola da un numero di anni accademici non superiore a quelli previsti dal proprio corso di studi aumentati di due.

Gli studenti che godono dell'elettorato passivo sono legittimati alla presentazione delle liste di candidature di cui all'art. 5.

ART. 5

(Liste e candidature)

La presentazione delle liste di candidati, per ciascun organo collegiale indicato nell'Allegato A, è disciplinata dall'art. 16 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

In particolare, le liste dovranno essere depositate **entro e non oltre le ore 12,00 del 15 marzo 2010 presso il Rettorato dell'Ateneo - Settore Affari Generali - Viale Crucoli, 122 Teramo - Piano 2° - Stanze 308/309**. A tal fine i candidati designano congiuntamente un Presentatore di lista che provvederà al deposito della documentazione necessaria - indicata di seguito nel dettaglio - e rappresenterà i candidati in ogni ulteriore adempimento connesso al presente procedimento elettorale.

La documentazione da produrre dovrà essere conforme ai modelli allegati e contenere tutte le indicazioni ivi richieste:

- 1) *Istanza congiunta sottoscritta da tutti i candidati inclusi nella lista (Allegato B);*

NOTE: il numero dei candidati non può essere superiore a quello dei rappresentanti da eleggere nell'organo per cui la lista concorre; tale limite è aumentato di una unità nel caso del Consiglio degli Studenti. L'istanza deve specificare la denominazione della lista e, per ciascun candidato, il cognome, il nome, la Facoltà, il Corso o la Scuola di appartenenza, il numero di matricola ed un recapito completo. Non è ammessa la candidatura a più di un organo tra quelli indicati nei nn. 1-10 dell'Allegato A. Tutte le sottoscrizioni dei candidati devono essere autenticate da uno dei funzionari dell'amministrazione universitaria indicati nell'art. 6.

- 2) *Elenco delle firme in appoggio alla lista, solo nel caso degli organi indicati nei nn. 1-10 dell'Allegato A (Allegato C);*

NOTE: le firme in appoggio devono essere almeno il triplo delle candidature presentate ed appartenere a studenti iscritti aventi diritto di voto, alla data di indizione delle elezioni, per l'organo per cui la lista concorre. Gli studenti che rilasciano la propria firma in appoggio devono contestualmente dichiarare, mediante autocertificazione secondo la normativa vigente, di non sottoscrivere più di una lista tra quelle concorrenti per il medesimo organo, a pena dell'esclusione della firma stessa. Tutte le firme degli elettori in appoggio devono essere autenticate da uno dei funzionari dell'amministrazione universitaria indicati nell'art. 6.

- 3) *Istanza di deposito della lista da parte del Presentatore designato dai candidati (Allegato D);*

NOTE: il Presentatore di lista deve precisare nell'istanza, oltre ai propri dati anagrafici, anche la Facoltà, il Corso o la Scuola di appartenenza, il numero di matricola ed un recapito completo, nonché la denominazione della lista presentata e l'organo per cui essa concorre. Non si possono svolgere le funzioni di Presentatore per più di una lista tra quelle concorrenti per il medesimo organo. È consentito il deposito, con una sola istanza, di una pluralità di liste - ciascuna delle quali concorrente per un organo distinto da quello delle altre - che abbiano designato lo stesso Presentatore. Nella domanda il Presentatore potrà: a) indicare il nominativo di uno studente avente diritto al voto, anche firmatario di lista, per ciascun seggio, che potrà assistere in sua vece alle operazioni elettorali; b) indicare fino ad un massimo di 9 studenti aventi diritto al voto che parteciperanno al sorteggio effettuato dal Settore Affari Generali per individuare i componenti studenti dei seggi elettorali; c) depositare un simbolo, scritto o disegnato in nero, racchiuso in un cerchio presentato in un duplice formato: uno del diametro di 4 cm ed uno del diametro di 7 cm.



Le liste presentate nei termini e riconosciute regolari dalla Commissione Elettorale Centrale saranno rese pubbliche, almeno 25 giorni prima della data di inizio delle votazioni, mediante manifesto affisso all'Albo del Rettorato e pubblicato sul sito web di Ateneo.

ART. 6
(Autentica delle firme)

Le sottoscrizioni degli studenti di cui all'art. 5, sia quelle dei candidati che quelle in appoggio, dovranno essere autenticate da uno dei funzionari dell'amministrazione universitaria di seguito indicati:

1. Facoltà di Agraria - Mosciano Sant'Angelo (TE): **sig. Marco Andreozzi**;
2. Facoltà di Giurisprudenza - Coste S. Agostino, Teramo: **dott. Giovanni Canzio**;
3. Facoltà di Giurisprudenza – Sede distaccata di Avezzano (AQ): **sig. Alfonso Ripani**;
4. Facoltà di Medicina Veterinaria – Biennio, Teramo: **dott.ssa Lisa Parmegiani**;
5. Facoltà di Medicina Veterinaria – Triennio, Teramo: **sig.a Grazia Ulisse**;
6. Facoltà di Scienze della Comunicazione - Coste S. Agostino, Teramo: **dott. Marco Romandini**;
7. Facoltà di Scienze Politiche - Coste S. Agostino, Teramo: **dott.ssa Maddalena Forti**;
8. Facoltà di Scienze Politiche - Sede distaccata di Giulianova (TE): **sig. Francesco Sarti**;
9. Facoltà di Scienze Politiche - Sede distaccata di Atri (TE): **dott. Christian Castagna**;
10. Rettorato – Viale Crucoli n. 122 – Teramo: **dott. Gianni Massetti**.

ART. 7
(Rinvio)

Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento elettorale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof.ssa Rita Tranquilli Leali

